

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 26/05/2022 n. 31**

COPIA

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI). Tariffa per l'anno 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 16:10 in Scandicci, nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", previa convocazione nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica ordinaria di prima convocazione.

Consiglieri assegnati n. 24; Consiglieri in carica n. 24.

Presiede la Presidente del Consiglio Comunale, Loretta Lazzeri, ed assiste il Segretario Generale, Patrizia Landi che, su invito della Presidente, procede all'appello.

Risultano:

PRESENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Pacini Giacomo
- Brunetti Elda
- Pacinotti Stefano
- Lazzeri Loretta
- Capano Ilaria
- Vignoli Tiziana
- Francioli Tommaso
- Morandi Claudia
- Bonechi Daniela
- D'Andrea Laura
- Forlucci Cecilia
- Vari Alessio
- Pecorini Ilaria
- Giulivo Dario
- Babazzi Alessio
- Baldini Luigi
- Meriggi Enrico
- Salvadori Alessandro
- Carti Luca
- Bencini Valerio

ASSENTI i Sigg.ri:

- Porfido Alberico
- Batistini Leonardo
- Braccini Christian
- Tallarico Bruno Francesco

Presenti n. 21 membri su 25 (compreso il Sindaco)

La Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: C. Morandi, D. Giulivo, E. Meriggi.

Risultano altresì presenti gli Assessori: A. Giorgi, D. Ndiaye, A. Franceschi, B. Lombardini, C. Sereni, I. Palomba e Y. Kashi Zadeh.

...omissis il resto...

Si dà atto che, rispetto all'appello iniziale, è entrato in aula il Consigliere L. Battistini e sono usciti i Consiglieri L. Baldini, D. Giulivo e I. Capano: presenti n. 19, assenti n. 6.

La Presidente mette ora in discussione l'argomento iscritto al punto n. 10bis dell'ordine del giorno, così come integrato d'urgenza ai sensi del combinato disposto del comma 3, art. 26 e dell'art. 31 del Regolamento del Consiglio Comunale e dà la parola prima all'Assessora B. Lombardini e successivamente all'Assessore A. Giorgi per l'illustrazione.

Intervengono il Consigliere V. Bencini [Gruppo Misto – Minoranza], l'Assessora B. Lombardini, l'Assessore A. Giorgi, i Consiglieri L. Carti [Gruppo Centro Destra per Scandicci, Fi, UDC], G. Pacini [Gruppo Partito Democratico], V. Bencini [Gruppo Misto-Minoranza], E. Meriggi [Gruppo Misto-Minoranza], A. Salvadori [Gruppo Lega Salvini Premier]

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la conforme proposta di deliberazione PDCC n. 27/2022, presentata dal Dirigente del Settore 3 – Risorse, Dott. Alberto De Francesco;

Premesso che l'art. 1 comma 639 della L. 27.12.2013 n. 147 avente ad oggetto "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)" ha introdotto, quale componente dell'Imposta Comunale Unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Richiamato l'articolo 1 della Legge 27.12.2019 n. 160 che, al comma 738, stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...";

Atteso che, in forza del comma 683 dell'art. 1 della Legge istitutiva della IUC, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art.1, L. n.147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale ".....Il comune.....*omissis*....., può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa

di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato1..."

Visti:

- l'articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario;
- l'articolo 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Interno 24.12.2021, il quale ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali;
- il comma 5-quinquies articolo 3 D.L 30 dicembre 2021 n. 228, inserito dalla legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- il comma 5-sexiesdecies dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, per il quale "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 1, comma 527 della Legge 27/12/2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di

regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- "...predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga...' (lett.f);
- "...approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento..." (lett.h);
- "...verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi..."

Vista, altresì, la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i., che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All.A-delibera n.443/2019), sia poi validato "...dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa...", in caso positivo, procede all'approvazione;

Richiamato il D.Lgs. n.116/2020 che ha operato una riforma al codice ambientale (D. Lgs. n. 152/2006 o T.U.A.) introducendo nuove definizioni di rifiuto con riflessi rilevanti sull'applicazione della TARI;

Richiamate:

- la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 "Approvazione del metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021 ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 29.06.2021 sono stati approvati gli importi delle tariffe unitarie per l'anno 2021;

Richiamato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 in data 07.04.2022;

Dato atto che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Scandicci è presente e operante ATO Toscana Centro, Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n.148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamata la deliberazione dell'ente territorialmente competente - ATO Toscana Centro n. 7, approvata in data 23.05.2022, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo agli interventi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Scandicci per l'anno 2022, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA;

Osservato che la tariffa TARI per l'anno 2022, predisposta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 158/1999 e della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, è destinata alla copertura integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, complessivamente pari ad € 11.525.609,00, come di seguito riportato:

Tariffa a carico dell'utenza	Costi Gestore	Costi Comune	Totale
Totale costi nel perimetro	9.591.696	2.024.755	11.616.451
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020		120.537	120.537
Servizi fuori perimetro	24.340	5.355	29.695
Tariffa totale	9.616.036	1.909.573	11.525.609

Precisato, al riguardo, che l'importo del fondo svalutazione crediti relativo all'anno 2022, da finanziare con la tariffa TARI, è pari ad € 1.081.882,00;

Considerato che la tariffa si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per categorie di attività, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999 e dal regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

Rilevato necessario approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2022 tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, anche sulla base degli accordi intervenuti con le categorie economiche e la procedura di concertazione svolta con le organizzazioni sindacali territoriali:

- Utenze domestiche: 45%;
- Utenze non domestiche: 55%;

Dato atto che il Comune di Scandicci ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti;

Ritenuto, pertanto, dover approvare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti

previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 per l'anno 2022;

Atteso che il gestore del servizio, in esecuzione delle fonti normative e dei provvedimenti sopra richiamati, ha elaborato le tariffe unitarie, per ciascuna categoria di utenze, tenendo conto delle superfici assoggettabili a tariffa;

Visti gli importi unitari della tariffa per l'anno 2022 comunicati dal Gestore e riportati nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto di dover approvare per l'anno 2022 le tariffe di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'articolo 1, comma 56 della Legge 07.04.2014 che dispone che "dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno...";

Considerato che l'articolo 16 dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze riconosce al Sindaco Metropolitano il compimento di tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti al Consiglio metropolitano, alla Conferenza metropolitana e ai dirigenti;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 119 del 22.12.2021 con la quale è stata stabilita dall'anno 2022 e seguenti, nella misura del cinque per cento (5%), l'aliquota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, per tutti i comuni senza differenziazioni;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1, lett. a) del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, ai sensi del quale "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3, del D.Lgs 26.09.1998, n.360;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del medesimo Decreto Legge, così come inserito dall'art. 15 bis, comma 1, lett. b) del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), ai sensi del quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.omissis.....”;

Visto il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021 che detta le specifiche tecniche del formato elettronico che gli enti locali devono utilizzare per l'invio telematico;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 19

Votanti: 19

Favorevoli: 14

Contrari: 5

Astenuti: 0

Esito: Approvata

Favorevoli: Babazzi Alessio, Bonechi Daniela, Brunetti Elda, D'andrea Laura, Fallani Sandro, Forlucci Cecilia, Francioli Tommaso, Lazzeri Loretta, Morandi Claudia, Pacini Giacomo, Pacinotti Stefano, Pecorini Ilaria, Vari Alessio, Vignoli Tiziana

Contrari: Batistini Leonardo, Bencini Valerio, Carti Luca, Meriggi Enrico, Salvadori Alessandro

DELIBERA

1. Di dare atto che con deliberazione dell'ente territorialmente competente - ATO Toscana Centro n. 7 - approvata in data 23.05.2022, è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) relativo agli interventi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Scandicci per l'anno 2022, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA.
2. Di dare atto che la tariffa TARI per l'anno 2022, predisposta ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 158/1999, è destinata alla copertura dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, complessivamente pari ad € 11.525.609,00 come di seguito riportato:

Tariffa a carico	Costi Gestore	Costi Comune	Totale
-------------------------	----------------------	---------------------	---------------

dell'utenza			
Totale costi nel perimetro	9.591.696	2.024.755	11.616.451
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020		120.537	120.537
Servizi fuori perimetro	24.340	5.355	29.695
Tariffa totale	9.616.036	1.909.573	11.525.609

3. Di dare atto che il suddetto importo è calcolato al netto del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
4. Di approvare, per l'anno 2022, la ripartizione della tariffa, come sopra determinata, nella misura rispettivamente del 45% per le utenze domestiche e del 55% per le utenze non domestiche.
5. Di approvare, per l'anno 2022, i coefficienti necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999, di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE

Per le utenze domestiche, i coefficienti K_a e K_b utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella 1° e nella misura compresa fra il minimo ed il massimo di quella indicata nella tabella 2, di cui all'allegato 1 al DPR n.158/1999, così come risulta nel prospetto seguente:

NUMERO COMPONENTI	K_a	K_b
1 componente del nucleo familiare	0,86	1
2 componenti del nucleo familiare	0,94	1,8
3 componenti del nucleo familiare	1,02	2,3
4 componenti del nucleo familiare	1,10	3,0
5 componenti del nucleo familiare	1,17	3,6
6 o più componenti del nucleo familiare	1,23	4,1

UTENZE NON DOMESTICHE

per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti previsti con le tabelle 3° e 4°, di cui all'allegato 1 al DPR n.158/1999 così come risulta nel prospetto seguente:

N°	Categorie di attività	Kc <i>Coefficiente potenziale di produzione</i>	Kd <i>Coefficiente di produzione kg/mq all'anno</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	0,43	3,98
2	Cinematografi e teatri	0,46	4,25
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,81	7,45
5	Stabilimenti balneari	0,67	6,18
6	Esposizioni, autosaloni	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	1,08	9,95
8	Alberghi senza ristorante	0,85	7,80
9	Case di cura e riposo	1,47	13,55
10	Ospedali	1,70	15,67
11	Uffici, agenzie	1,47	13,55
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,22	10,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	13,21
15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,90

16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,00	9,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,99	9,10
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,26	9,50
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	24,60
24	Bar, caffè, pasticceria	3,25	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,34	21,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,34	19,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante pizza al taglio	4,23	38,90
28	Ipermercati di generi misti	1,98	18,20
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,48	60,50
30	Discoteche, night club	1,00	16,83

6. Di dare atto che la tabella di classificazione delle utenze non domestiche è a titolo di interpretazione e non esaustiva per tutte le casistiche che potrebbero presentarsi.
7. Di approvare gli importi delle tariffe unitarie per l'anno 2022 di cui al prospetto allegato al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).
8. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nei termini di legge.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 19

Votanti: 19

Favorevoli: 14

Contrari: 5

Astenuti: 0

Esito: Approvata

Favorevoli: Babazzi Alessio, Bonechi Daniela, Brunetti Elda, D'andrea Laura, Fallani Sandro, Forlucci Cecilia, Francioli Tommaso, Lazzeri Loretta, Morandi Claudia, Pacini Giacomo, Pacinotti Stefano, Pecorini Ilaria, Vari Alessio, Vignoli Tiziana

Contrari: Batistini Leonardo, Bencini Valerio, Carti Luca, Meriggi Enrico, Salvadori Alessandrorandi Claudia, Pacini Giacomo, Pacinotti Stefano, Pecorini Ilaria, Vari Alessio, Vignoli Tiziana

DELIBERA

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

...Omissis...

La Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:45.

...Omissis...

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Patrizia Landi

LA PRESIDENTE

F.to Loretta Lazzeri

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Scandicci, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.